



COMUNE DI FIANO

**REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA IL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI**

Approvato del deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 21.07.2017

Art.1 Generalità e Finalità

1. È operante nel comune di Fiano il Consiglio Comunale dei Ragazzi, indicato d'ora in avanti anche con l'acronimo CCR. Questo organo è iscritto dal 5.12.2008 all'apposito registro della Regione Piemonte. L'organismo trova il proprio fondamento negli artt. 2 e 63 dello Statuto del Comune di Fiano.
2. Il CCR ha lo scopo di favorire la crescita sociale e culturale dei ragazzi, sviluppare la loro consapevolezza sui diritti ed i doveri nei confronti delle istituzioni e la comunità, contribuire a perseguire gli obiettivi indicati nello Statuto Comunale ed in particolare negli articoli suddetti.
3. Il CCR svolge le proprie funzioni in modo autonomo e libero. La sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente regolamento.
4. Il CCR ha diritto ad essere consultato su tutti i temi che riguardano le esigenze del mondo giovanile. A seguito del parere favorevole della Giunta comunale, può proporre provvedimenti, promuovere discussioni e chiedere chiarimenti al Consiglio Comunale, in particolare sulle seguenti materie:
 - o Politiche ambientali e della salute;
 - o Sport , tempo libero e giochi;
 - o Cultura e spettacolo;
 - o Istruzione;
 - o Assistenza a giovani e persone svantaggiate;
 - o Rapporti con l'Unicef, associazioni ed enti attivi nelle politiche giovanili.

Art.2 Soggetti ed elettorato attivo e passivo

1. Gli organi esecutivi del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze sono:
 - a) il Sindaco
 - b) la Giunta
2. Il CCR si avvale, nel rispetto delle prevalenti attività istituzionali di ogni ufficio o servizio, della collaborazione del personale comunale.
3. E' sostenuta la collaborazione delle famiglie che, evitando condizionamenti di sorta, partecipino attivamente alle iniziative che coinvolgono il CCR. ;
4. Elettorato attivo: Costituiscono il corpo elettorale gli allievi della 4^a e 5^a classe della scuola primaria e tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado.
5. Elettorato passivo: possono essere eletti consiglieri del CCR gli alunni della 5^a classe della scuola primaria e quelli frequentanti la scuola secondaria di primo grado di Fiano.
6. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, legalmente riunito è l'unico organo con potere decisionale. Le decisioni assunte dal Sindaco e dalla Giunta devono essere ratificate durante la prima riunione utile del CCR.

Art.3 Consiglieri di diritto

1. Allo scopo di promuovere la più ampia partecipazione giovanile, restano in carica di diritto fino alle dimissioni irrevocabili o alla decadenza prevista dall'art.12 del presente regolamento, un numero non superiore a cinque consiglieri che abbiano concluso la scuola secondaria di primo grado.

Art.4 Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del CCR sono pubbliche.

2. Ai lavori del CCR sarà data la massima pubblicità d'intesa con la direzione didattica all'interno dei locali scolastici e con procedure analoghe a quelle dei Consigli Comunali.
3. Il pubblico non può prendere la parola in occasione dei Consigli Comunali dei Ragazzi.

Art.5 Modalità di funzionamento

1. Le decisioni assunte dal CCR, sotto forma di proposte e pareri, sono verbalizzate da un funzionario del comune o suo delegato, che assiste alla seduta, e sottoposte alla Giunta Comunale.
2. La Giunta entro 30 giorni dovrà rispondere in forma scritta sulle risoluzioni che intende assumere. Nel caso in cui il CCR non sia soddisfatto della risposta della Giunta Comunale, con propria decisione assunta all'unanimità, avrà diritto a far iscrivere l'argomento all'ODG del primo consiglio comunale utile.

Art. 6 Composizione e durata del Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il CCR è costituito da dieci consiglieri eletti, di cui due dalla scuola primaria ed otto dalla scuola secondaria di primo grado ed i consiglieri che hanno già conseguito la licenza media, di cui al precedente art. 3.
2. Gli eletti durano in carica due anni.
3. Se uno dei consiglieri di cui al comma 1 del presente articolo si dimette o decade ai sensi dell'art. 12, è surrogato con il primo dei non eletti della lista di appartenenza.

Art.7 Modalità di elezione

1. Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità: in ogni istituto scolastico entro il 31 ottobre, il consiglio dimissionario dà avviso della scadenza elettorale, indicando la data di scadenza per le candidature.
2. Le candidature sono raccolte dalla segreteria didattica, d'intesa con il Dirigente Scolastico. Le candidature possono fare capo ad una lista specifica o conferire in una lista unica. Si presentano comunque in modo libero ed è ammessa l'autocandidatura.
3. Il consiglio dimissionario costituisce una commissione elettorale formata da almeno tre membri, acquisisce le dichiarazioni di accettazione della candidatura e compila una o più liste elettorali, secondo le indicazioni date dai candidati alla segreteria didattica.
4. Una settimana prima delle elezioni la commissione elettorale fa pervenire alle scuole la o le liste elettorali. Delle stesse viene data la massima diffusione.
5. Il numero dei candidati non può essere inferiore al numero dei consiglieri da eleggere, pertanto ciascuna lista deve contenere almeno due nomi per la scuola primaria ed almeno otto nomi per scuola secondaria.
6. Le elezioni si svolgeranno in un unico giorno in tutti gli istituti. La data sarà scelta con l'accordo dell'Amministrazione Comunale e della Direzione Didattica. Quest'ultima sensibilizzerà il corpo docente affinché i ragazzi siano messi in condizione di esprimere il proprio voto. Potranno essere costituiti più seggi.
7. Gli elettori riceveranno una scheda sulla quale è riportata la lista o le liste di candidati e potranno esprimere due preferenze apponendo la crocetta accanto al nome del candidato prescelto.
8. Deve essere garantita la piena e totale autonomia e segretezza del voto.
9. Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura dei seggi alla presenza di un rappresentante dell'amministrazione comunale o di un rappresentante dell'istituzione scolastica.

10. In caso di lista unica sono eletti Consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi i due bambini e gli otto ragazzi più votati rispettivamente della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.
In caso di liste plurime la lista che ha ottenuto più voti vince l'elezione e, all'interno della stessa, sono eletti i 10 candidati che risultano più votati.
A parità di preferenza, in entrambi i casi, viene eletto il/la candidato/a di età maggiore.
11. Al termine delle operazioni viene redatto un verbale, secondo il modulo allegato al presente regolamento, con cui vengono fissati i risultati degli scrutini. Il verbale insieme alle schede votate ed a quelle avanzate, viene consegnato al rappresentante istituzionale presente allo scrutinio che lo farà pervenire senza ritardo all'amministrazione comunale.
12. Entro tre giorni dalla consegna della documentazione sarà proclamato l'elenco degli eletti. Questi, insieme ai consiglieri minorenni non più frequentanti la scuola secondaria di primo grado, costituiranno il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Art. 8 Insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi – Elezione del Sindaco

1. Il CCR svolgerà la prima riunione entro 15 giorni dalla proclamazione di cui al precedente articolo.
2. All'atto dell'insediamento il Consigliere del CCR con maggiore anzianità nella carica presiede la seduta. Il Consigliere anziano sovrintende alla votazione del Sindaco dei ragazzi e di due membri della giunta, detti anche vice sindaci, in seno al neo eletto consiglio comunale. Il Consigliere anziano verifica la presenza di una o più candidature alla carica di Sindaco dei Ragazzi.
Se il consigliere anziano intende candidarsi alla carica di Sindaco dei Ragazzi, la presidenza del CCR è acquisita dal consigliere che lo segue in anzianità.
3. In presenza di una o più candidature, ciascun candidato Sindaco illustra il suo programma di lavoro per il mandato.
Al termine degli interventi il Consigliere Anziano indice votazione a scrutinio segreto. E' proclamato eletto il/la candidato/a che ottenga la maggioranza assoluta dei voti (fiducia).
4. Dopo l'elezione del Sindaco dei Ragazzi, si procede all'elezione della giunta, costituita da due vicesindaci. Sono espresse, con votazione segreta, due preferenze scelte liberamente tra tutti i consiglieri. Sono nominati Vice Sindaco i due consiglieri più votati.
5. Laddove non ci siano candidature spontanee alla carica di Sindaco o il candidato propositosi non ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede ad una ulteriore votazione. Sono espresse, in maniera segreta, tre preferenze scelte liberamente tra tutti i consiglieri.
6. In caso di pareggio a seguito degli scrutini di cui ai precedenti commi, si procederà a ballottaggio.
7. E' eletto Sindaco del CCR colui/colei che alla prima votazione riporterà la maggioranza, anche relativa, dei voti.
8. I due componenti della giunta, o vice sindaci, saranno i consiglieri che seguiranno nelle preferenze il sindaco eletto. In caso di parità si procederà come al comma 5. In caso di ulteriore parità, sarà eletto il candidato di età maggiore.

Art.9 Insediamento e funzioni del Sindaco dei Ragazzi.

1. Il Sindaco dei Ragazzi è il portavoce del CCR e rappresentante dei giovani del Comune di Fiano e, ove non rappresentati nel proprio comune di appartenenza, degli studenti frequentanti le scuole di Fiano da qualsiasi territorio essi provengano.

2. Al momento della nomina e prima di assumere le sue funzioni, il Sindaco dei Ragazzi presta promessa di adempiere ai doveri previsti dallo Statuto Comunale e dal presente regolamento. Di seguito indossa la fascia tricolore da portare a tracolla della spalla.
3. Il Sindaco dei Ragazzi svolge anche le funzioni di Presidente del Consiglio.
4. Il Sindaco dei Ragazzi ha il compito di convocare, presiedere e disciplinare le sedute della Giunta e del Consiglio. In particolare procederà ad ogni seduta a fare l'appello, verificando il numero legale come determinato dal seguente art.11 c.5, presentare l'ordine del giorno, leggere eventuali verbali e relazioni, dare la parola e far rispettare il regolamento.
5. Le sedute sono convocate in modo tale da favorire la massima partecipazione dei consiglieri.
6. Il Sindaco dei Ragazzi rappresenta il CCR in occasione di cerimonie ufficiali ed altre particolari circostanze.
7. Il Sindaco dei Ragazzi non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Art.10 Riunioni della Giunta dei ragazzi

1. La Giunta eletta potrà riunirsi in locali messi a disposizione indifferentemente dall'Amministrazione Comunale o dalla Direzione dell'Istituto Comprensivo di Fiano. In tali riunioni discuterà gli argomenti da sottoporre all'attenzione e/o al dibattito del CCR.

Art.11 Riunioni del Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il CCR dovrà riunirsi almeno tre volte l'anno. I raduni regionali dei Consigli dei Ragazzi sono equiparati a riunione del CCR.
2. L'assemblea si riunirà per iniziativa del Sindaco dei Ragazzi, su richiesta di almeno due componenti della Giunta, o di almeno quattro componenti del CCR.
3. La sede è implicitamente la sala del Consiglio Comunale, in Fiano, Piazza XXV Aprile n.1. La riunione potrà essere tuttavia indetta in sede diversa, esplicitamente e motivatamente indicata nella convocazione.
4. La convocazione potrà avvenire anche in modalità digitale con qualsiasi strumento nella disponibilità dei Consiglieri Comunali dei ragazzi, avendo cura di ottenere conferma della ricezione dei messaggi inviati.
5. Le sedute del CCR sono valide e conseguentemente lo sono gli atti assunti, in presenza del numero legale. Questo è determinato in 3/5 dei consiglieri eleggibili (cioè 6 consiglieri) anche in difetto di consiglieri surrogabili.
6. Le votazioni avvengono attraverso il voto palese e con alzata di mano. In eventuali casi di particolare sensibilità o riservatezza, la votazione avviene con scrutinio segreto, ma la valutazione in tal senso è fatta di volta in volta dal Sindaco.

Art.12 Decadenza e Surroga

1. Il consigliere del CCR, che non si presenti a due sedute consecutive del CCR è invitato con lettera raccomandata dal Sindaco dei Ragazzi a fornire le proprie giustificazioni alla Giunta dei Ragazzi. In assenza di valide giustificazioni il Consigliere è dichiarato decaduto.
2. Decade il consigliere o il Sindaco dei ragazzi che abbia raggiunto il 18 anno di età entro il terzo semestre del mandato.

3. Nel corso del mandato si potrà provvedere alla surroga dei consiglieri dimissionari o decaduti mediante scorrimento della lista di appartenenza. Nel caso di decadenza di un consigliere non iscritto alle scuole di Fiano, si procede a surroga solo se esiste un altro aspirante consigliere escluso a norma dell'art. 3 del presente regolamento.

Art. 13 Modifiche al Regolamento

1. Modificazioni del Regolamento o parti di esso, potranno avvenire ad iniziativa:
 - a) del CCR con voto favorevole della maggioranza dei componenti e trasmesse successivamente al Consiglio Comunale degli Adulti, che dovrà pronunciarsi in merito, nelle stesse modalità;
 - b) mediante proposta della Giunta Comunale al CCR e successiva approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 14 Situazioni non previste

1. Per situazioni non espressamente previste dal presente regolamento decide il Consiglio Comunale dei Ragazzi, validamente riunito, a maggioranza degli aventi diritto al voto.

Art. 15 Norme transitorie

1. E' indetta l'elezione del Sindaco dei Ragazzi e della Giunta entro 3 mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.

Art. 16 Norme finali

1. Il presente regolamento sarà approvato in via preliminare dal Consiglio Comunale dei Ragazzi ed entrerà in vigore dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione da parte del Consiglio Comunale di Fiano.